

## **Legge del 27/12/2019 n. 160**

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.

*Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30/12/2019 - supplemento ordinario*

### **Articolo 1 com 747**

#### **Articolo 1 com 747 -**

*In vigore dal 01/01/2020*

747.

La base imponibile è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di

cui all'articolo 10 del codice di

cui al **decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42**;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non

utilizzati,

limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con

perizia a carico

del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il

contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico

di cui al **decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445**, che attesti la

dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico

abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini

dell'applicazione

della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le

caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di

manutenzione;

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle

categorie

catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea

retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il

contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda

anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato

l'immobile

concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre

all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile

adibito a

propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle

categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in

caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

[Torna al sommario](#)